

SIMONE SCAGLIARINI

In tema di privacy: virtù e vizi della cultura giuridica

ABSTRACT

Legal culture has played a significant role in the success and development of the right to privacy and its dissemination. However, it has also led in some cases to an overstatement of this right to the detriment of other constitutionally protected interests. As a result, it is necessary to carry out a careful balancing test and to adopt public policies designed to respond in alternative ways to the right to privacy in order to avoid paradoxical outcomes where protection has a detrimental effect on the vulnerable person it was intended to protect.

KEYWORDS

Privacy – Legal Culture – Balancing Test – Public Policies – Constitutional Interests.

1. LA PRIVACY NELLA CULTURA GIURIDICA, IERI E OGGI

L'importanza che la cultura giuridica ha assunto nella genesi e nell'evoluzione del diritto alla riservatezza appare, all'evidenza, di primaria importanza. Basta richiamare il saggio di Warren e Brandeis, che, per primo, ha parlato di un *right to privacy* ponendo le basi per lo sviluppo, a livello mondiale, del diritto in parola¹, o guardare, per quanto concerne più da vicino il nostro Paese, al ruolo svolto dalla giurisprudenza nell'offrire una tutela a questa situazione soggettiva decenni prima che se ne avesse un riconoscimento normativo con la legge 31 dicembre 1996, n. 675. La quale, oltre ad introdurre una disciplina positiva sulla protezione dei dati personali, ha istituito un'autorità amministrativa, che, a sua volta, ha fornito un contributo fondamentale alla diffusione ed elaborazione a livello culturale del diritto alla privacy e alla coscienza della sua rilevanza per la stessa democraticità dell'ordinamento², grazie, in partico-

1. Il riferimento è all'arcinoto scritto di S. D. Warren, L. D. Brandeis, 1890.

2. Come scrive infatti G. Arena, 1994, 85, «perché si abbia democrazia, è necessario salvaguardare quella sfera privata, che è l'indispensabile complemento» di una sfera pubblica non autoritaria.

lare, all'attività del suo autorevolissimo primo presidente³. Insomma, le riflessioni dottrinarie così come gli indirizzi della giurisprudenza e, da ultimo, del Garante sono da sempre il vero motore propulsore della tutela della privacy, finendo per incidere poi sulle decisioni del legislatore, nelle cui scelte non è difficile cogliere i riflessi di questi orientamenti.

In siffatto contesto, l'obiettivo di questo contributo è quello di mostrare, per un verso, i meriti che la cultura giuridica ha avuto e ha tuttora nella protezione del diritto alla riservatezza, al contempo evidenziando, per altro verso, i risvolti negativi cui l'eccesso nella tutela di questo diritto, parimenti piuttosto diffuso nella cultura stessa, può condurre.

A tal fine, crediamo siano necessarie alcune precisazioni preliminari rispetto al metodo che seguiremo e ad alcune semplificazioni cui il limite della trattazione ci costringe.

Anzitutto, non sarà qui possibile, né sarebbe opportuno, occuparci dell'annosa questione relativa al concetto di «cultura giuridica», ampiamente e da tempo dibattuta nella sociologia del diritto. In tale sede, utilizzeremo pertanto questa espressione per alludere, semplicemente, all'insieme delle opinioni manifestate e degli atteggiamenti di fatto mantenuti dagli operatori del diritto (dottrina, giurisprudenza e legislatore stesso) rispetto alla tutela della riservatezza. Peraltro, benché il discorso possa valere – a nostro avviso – in generale, per semplicità di argomentazione l'analisi si soffermerà soltanto sulla cultura giuridica del nostro Paese, comunque assai significativa del *trend* che intendiamo evidenziare.

In secondo luogo, prescindere qui parimenti dalla discussione sulla unicità o pluralità di diritti ricondotti al concetto di privacy, avvertendo che, per tale motivo, parleremo indifferentemente di privacy, riservatezza e protezione dei dati personali per indicare un'unica situazione soggettiva che ricomprende, quali facoltà ad essa ascrivibili: 1. il rispetto della vita privata, ovvero il diritto di escludere terzi dalla conoscenza di propri fatti e opinioni; 2. la protezione dei dati personali e la facoltà di esercitare il controllo sugli stessi; 3. l'autodeterminazione informativa, intesa come possibilità di escludere messaggi e dati provenienti da terzi dalla propria sfera privata⁴.

3. Condivisibile sul punto l'osservazione di V. Zeno Zencovich, 2008, 35 ss., il quale evidenzia come il forte impegno di Stefano Rodotà per un approccio espansivo all'attuazione della legge derivasse dalla consapevolezza che se gli interessati non avessero attribuito grande importanza a proteggere la loro riservatezza, il rispetto della legge sarebbe stato problematico, per cui si rendeva necessario insistere in particolare sulla cultura della privacy. Peraltro, come noto, la sollecitudine di Rodotà per la tutela di questo diritto va ben oltre la sola presidenza dell'Autorità Garante, dovendosi ricordare la sua ampia produzione scientifica, e in particolare, tra le tante pubblicazioni susseguites nel corso di oltre quarant'anni di riflessione dell'Autore sul tema, quanto meno S. Rodotà, 1973, 1981, 1991, 2004, nonché 2005.

4. Per un approfondimento sul punto, e per le ragioni che spingono chi scrive a sostenere

Da ultimo, occorre precisare che il discorso che andiamo conducendo, nonostante si estenda a tutti i settori del diritto, riveste particolare importanza per quanto concerne le problematiche discendenti dalle possibili limitazioni e violazioni della riservatezza emerse con l'avvento di Internet e lo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Di modo che gli esempi che seguiranno nell'argomentazione della tesi che qui intendiamo sostenere faranno riferimento, di preferenza, a tali ambiti.

Ciò precisato, possiamo dunque ad analizzare virtù e vizi della cultura giuridica in tema di privacy, per poi suggerire, per tratti essenziali, qualche soluzione alternativa.

2. LE VIRTÙ

I meriti della cultura giuridica per quanto concerne l'emergere ed il successivo precisarsi del diritto alla riservatezza sono evidenti *ictu oculi*, anche solo considerando la sua origine dottrinarie e pretoria cui abbiamo testé fatto cenno. È appena il caso di ricordare che, anche nel nostro Paese, tale situazione soggettiva si afferma dapprima soltanto nella riflessione dottrinarie, a partire dallo scritto di Ferrara Santamaria del 1937⁵, e poi, gradualmente, nella giurisprudenza di merito e, dal 1975, anche di legittimità⁶. Non solo, ma l'ampio dibattito dottrinario sul tema ha progressivamente portato anche al riconoscimento, pur in assenza di una disposizione espressa in tal senso, del rango costituzionale di questo diritto, confermato dalla stessa Consulta⁷. Ed è ancora merito della cultura giuridica formatasi a partire da queste prime esperienze se tra gli operatori del diritto si è sviluppata una sensibilità anche per i nuovi rischi per la privacy che l'evoluzione tecnologica veniva progressivamente a provocare, in un primo tempo per la creazione delle banche dati e poi per la nascita e lo sviluppo della rete Internet, di tecniche vieppiù sofisticate di videosorveglianza o di intercettazione di conversazioni e di dati di traffico ecc. Sotto questo profilo, è forse la dottrina a poter vantare i maggiori meriti, dato che anche gli approdi giurisprudenziali sono giunti spesso in ritardo rispetto al mutare delle necessità di tutela, per non parlare del legislatore, che è rimasto a lungo sullo sfondo, adottando poche e frammentarie norme di garanzia per questo diritto, almeno fino all'approvazione della prima legge «organica» – in

la tesi della unicità del diritto in questione, sia consentito rinviare a S. Scagliarini, 2013, spec. 31 ss.

5. Per la precisione, M. Ferrara Santamaria, 1937.

6. Rammentiamo che la prima sentenza della Suprema Corte ad avere riconosciuto l'esistenza del diritto alla riservatezza è Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129 in "Giurisprudenza italiana", 1976, I, 1, 970 ss.

7. La prima affermazione esplicita in questa direzione da parte della Corte costituzionale si ritrova nella sentenza 9 luglio 1970, n. 122, in "Giurisprudenza costituzionale", 1970, 1529 ss.

tutta fretta e solo per pressioni derivanti da accordi internazionali⁸ – esclusivamente nel 1996, ben sessant'anni dopo l'inizio delle prime riflessioni dottrinarie. E proprio dopo l'entrata in vigore di questa legge, un ruolo decisivo per la diffusione della cultura della privacy veniva svolto, come pure si accennava in precedenza, dall'autorità amministrativa a ciò preposta⁹, sia per quanto riguarda la rimozione di casi palesi di violazione della riservatezza emersi nel corso del tempo, sia anche – e si tratta di una funzione di non minore rilievo – per avallare le ipotesi in cui il trattamento di dati – e quindi una certa limitazione della privacy – deve ritenersi ammissibile in quanto frutto di un corretto bilanciamento tra interessi, sventando per tale via anche i tentativi di usare impropriamente la privacy come alibi per impedire una corretta trasparenza.

Volendo citare qualche esempio di buone prassi in questa direzione, si può ricordare, tra gli innumerevoli contributi che si potrebbero menzionare, la serie di provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali con cui si è vietato a diversi Comuni di pubblicare sul loro sito Internet le ordinanze sindacali con cui veniva disposto un tso con l'indicazione delle generalità complete dell'interessato e delle ragioni di salute (mentale) alla base del provvedimento, senza che in realtà la diffusione di questi dati trovasse una giustificazione nell'interesse dello stesso soggetto o tanto meno generale¹⁰. Oppure, ponendo l'attenzione ad ipotesi in cui si è registrata una reazione della cultura giuridica a fronte di possibili abusi del diritto alla riservatezza, si potrebbe ricordare la vicenda della pubblicità dei risultati degli esami scolastici, mai vietata dalla legge né dal Garante, ma deliberata dal Ministero dell'Istruzione accampando presunte esigenze di tutela della riservatezza. Esigenze, peraltro, subito correttamente smentite dal componente dell'autorità Ugo De Siervo, il quale affermava che «la pubblicità degli esiti scolastici è [...] la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali»¹¹.

8. Va infatti ricordato che non solo l'Italia era impegnata ad adottare una normativa sulla protezione dei dati in forza della Convenzione n. 108 del 1981, già ratificata con legge 21 febbraio 1989, n. 98, ma pure che l'entrata in vigore del Trattato di Schengen, parimenti già ratificato, era subordinata all'adozione di una normativa che assicurasse la tutela dei dati, di modo che l'Italia per questa carenza avrebbe rischiato di rimanerne esclusa. Per maggiori approfondimenti sulle vicende che hanno portato all'adozione della legge ci permettiamo di rinviare a S. Scagliarini, 2013, 80 ss.

9. Nella convinzione, come ebbe a scrivere S. Rodotà, 2005, 15, che «la gran parte delle trasformazioni sociali non si producono se, parallelamente, non si facilitano la nascita e il radicamento di un'adeguata cultura diffusa».

10. Si tratta, per la precisione, di provvedimenti riguardanti 16 diversi Comuni, adottati nel marzo del 2013, dei quali si dà notizia nella *newsletter* del Garante del 12 aprile dello stesso anno, in www.garanteprivacy.it, documento web 2381240.

11. Cfr. comunicato stampa del 13 giugno 2000, in www.garanteprivacy.it, documento web 1163641. Scrive in tema M. Paissan, 2009, 232, che «la favola della privacy che vieterebbe l'espo-

Questi minimi esempi ci sembrano emblematici dell'importante ruolo assunto dalla cultura giuridica del Novecento e di questi primi anni del nuovo secolo per la elaborazione e il riconoscimento di un nuovo diritto costituzionale, quello alla riservatezza, sconosciuto alla tradizione del costituzionalismo liberale, ma in realtà connaturato alle esigenze attuali delle democrazie, in particolare come strumento per la rimozione di nuove forme di vulnerabilità, fino a farne assumere una dimensione sociale, grazie a cui la sua rilevanza è oggi percepita anche dal comune cittadino.

3. I VIZI

L'accento vieppiù posto sulla tutela della privacy nella cultura giuridica non è stato solo fonte di rimozione di indebite compressioni di questo diritto, ma, come dicevamo nell'aprire queste note, ha condotto, con una preoccupante eterogenesi dei fini, anche a risvolti negativi derivanti da un processo di sovra-rappresentazione della riservatezza¹². Ed anche in questo senso la cultura giuridica maggioritaria, in tutte le sue componenti, ha giocato un ruolo determinante.

Così è, in primo luogo, per la dottrina, non di rado attestata su posizioni ipergarantiste per cui, in nome della tutela di libertà individuali, vengono trascurati, se non scientemente ritenuti recessivi, interessi di carattere generale¹³. Si pensi, per esempio, agli autori per i quali la riservatezza deve godere di una tutela assoluta e preminente, così da prevalere sempre e comunque in quanto diritto fondamentale del cittadino¹⁴, tanto che si è giunti sino ad affer-

sizione dei voti sui tabelloni [è] una leggenda metropolitana che comunicati, lettere e dichiarazioni di smentita non sono riusciti ad estirpare».

12. Analoghe considerazioni si ritrovano in R. Panetta, 2006, xxiii, per il quale l'affermazione della privacy nella coscienza, negli usi e nelle abitudini dei cittadini, ha dato vita, insieme a cambiamenti virtuosi, anche a molteplici usi distorti del concetto e ad abusi del diritto. Nello stesso senso R. Pardolesi, 2003, 50, secondo il quale il tentativo di riannodare la tradizione elitaria della privacy con il fenomeno recente della protezione dei dati personali «ha finito col precipitare tentazioni radicalizzanti, in grado di sconvolgere equilibri faticosamente raggiunti nell'annoso conflitto fra valori costituzionalmente protetti».

13. Ad una identica conclusione perveniva già G. Giacobbe, 1985, 86, quando affermava che «paradossalmente, l'esasperata tutela della sfera privata del soggetto può comportare conseguenze opposte a quelle ipotizzate, ove si tenga presente che può determinare la mancata tutela di situazioni di interesse generale, dalla quale risulta, in definitiva, travolta la stessa tutela della persona».

14. Secondo quanto scrive, per esempio, in tema di rapporto tra riservatezza e disciplina delle intercettazioni, T. E. Frosini, 2008, 2, sostenendo che «non c'è conflitto tra intercettazioni e riservatezza. Perché nel bilanciamento dei diritti, prevale sempre e comunque il diritto fondamentale del cittadino, anche di fronte al diritto allo svolgimento dell'indagine penale» dato che «vivere in uno Stato costituzionale vuol dire godere pienamente dei diritti di libertà, senza se e senza ma».

mare, in relazione alla possibilità di meglio tutelare la persona con strumenti che però fornirebbero allo Stato un'ampia e penetrante capacità di controllo, che «gli enti pubblici devono rinunciare alle informazioni che potrebbero ottenere. L'onniscienza, del resto, non è una caratteristica delle società democratiche. Tali società devono invece correre i rischi legati alla carenza di informazioni, anche laddove l'accesso ai dati sia tecnicamente possibile e la rinuncia ai dati appaia uno svantaggio»¹⁵.

Dal canto suo, anche la giurisprudenza, specie costituzionale, ha in più occasioni fornito il suo contributo all'evoluzione culturale di cui andiamo parlando, avallando normative e interpretazioni che favoriscono in modo sproporzionato le istanze della riservatezza.

In tal senso, un'ipotesi che ha visto schierate sulla stessa posizione tanto la Consulta quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo e, recentemente, anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea¹⁶, riguarda i casi di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, che tutti i giudici in questione affermano debba essere limitata soltanto ai reati di maggiore gravità in nome della tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni. Quando, invece, a nostro avviso, qualunque reato, in quanto tale, giustifica sia la pretesa statale alla condanna del delinquente, sia la tutela della vittima, di modo che, al confronto con l'interesse generale di perseguire i responsabili di fattispecie criminose, la tutela della segretezza dovrebbe considerarsi recessiva, laddove, semmai, è il ricorso allo strumento della sanzione penale a dover essere riservato a fattispecie di effettiva gravità¹⁷.

Nemmeno il Garante per la protezione dei dati personali ha mancato di fornire il proprio apporto, laddove, con il vigore delle proprie affermazioni e dei propri interventi, in più occasioni, pur sollevando questioni di per sé non certo infondate, ha tuttavia contribuito ad alimentare una sensibilità specularmente troppo marcata per la riservatezza¹⁸.

Si pensi, per limitarci a qualche esempio, ad alcune affermazioni che si leggono in atti dell'Autorità, ove si sostiene che «viviamo in un mondo nel

15. Testualmente, S. Simitis, 1997, 581, che svolge le sue considerazioni con specifico riferimento alla tutela della riservatezza in rete.

16. Si vedano Corte costituzionale, sentenza 6 aprile 1973, n. 34, in "Giurisprudenza costituzionale", 1973, 316 ss.; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 settembre 1978 *Klass contro Repubblica Federale Tedesca*, in hudoc.echr.coe.int; e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 8 aprile 2014 *Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12)*, in curia.eu.

17. Una più ampia argomentazione di questa tesi può leggersi, volendo, in S. Scagliarini, 2014, 873 ss.

18. Netto sul punto il giudizio di L. Torchia, 2005, 237, che parla di un «ambiente giuridico e organizzativo italiano [...] dominato, purtroppo, da una mentalità burocratica e formalistica, spesso impervia al buon senso e alla ragionevolezza e interessata più alle dichiarazioni di principio che ai risultati effettivi».

quale siamo sottoposti a forme di controllo ogni giorno più invasive. [...] L'umanità si trova a fare i conti con una nudità totale, che solo Adamo ed Eva nel giardino terrestre erano in grado di sopportare»¹⁹, o ancora «Pensateci bene a riversare tutta la vostra vita nella rete. Rendetevi conto che una vostra frase, un vostro giudizio [...] potranno essere usati domani contro di voi. [...] È un fenomeno esploso dopo l'11 settembre e cresciuto in maniera mostruosa. Ha prodotto un fenomeno di gigantesca sorveglianza globale [...] che non viene usata più solo per fronteggiare l'emergenza terroristica. [...] Oggi si fa una pesca a strascico e milioni di dati finiscono in grandi cervelli su cui non abbiamo alcuna forma di controllo»²⁰.

Ma non sono solo le affermazioni del Garante, bensì anche e soprattutto i suoi provvedimenti a dare vita, non di rado, a soluzioni che tutelano la riservatezza anche a discapito di altre situazioni soggettive. Emblematico può essere il caso del provvedimento²¹ con cui si è vietato ad un Comune di pubblicare sul proprio sito Internet un Piano per la protezione civile che comprendeva un allegato ove erano indicate le persone inabili viventi sole o con altri inabili, con l'indicazione del tipo di disabilità, del nominativo e dell'indirizzo. Laddove – ci sembra chiaro – nella fattispecie, a differenza dei provvedimenti relativi ai TSO di cui si è detto poc'anzi, l'indicazione della disabilità era qui funzionale ad approntare al meglio e quindi in modo specifico un soccorso adeguato in situazioni di emergenza per persone che, vivendo da sole, si trovano in una situazione di vulnerabilità in quanto impossibilitate ad evitare il pericolo, salvaguardandone così lo stesso diritto alla vita.

Da ultimo, anche il legislatore, influenzato dal clima culturale finora descritto, ha dato prova, in più occasioni, di come lo zelo per la tutela della privacy possa condurre a paradossali regolazioni, in cui, pur con la buona intenzione di garantire la riservatezza, si finisce per limitare, in maniera eccessiva, altri diritti, di terzi o anche della stessa persona che in ipotesi si sarebbe voluta proteggere.

Emblematica di questo rischio è la vicenda della disposizione del Codice della privacy che vietava, fino alla modifica del 2010, la riproduzione del simbolo universale della disabilità (la sedia a rotelle) nei contrassegni identificativi dei veicoli al servizio di persone con handicap, onde evitare che da esso potesse desumersi lo stato di invalidità. Sennonché, al di là dell'intrinseca irrazionalità della normativa, mancando analoga previsione per la segnaletica che

19. Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione 2008. Discorso del Presidente Francesco Pizzetti*, in www.garanteprivacy.it, documento web 1628456, 21 ss.

20. Intervista del 25 ottobre 2013 ad Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, in www.garanteprivacy.it, documento web 2714849.

21. Si veda il Provvedimento n. 369 del 29 novembre 2012, in www.garanteprivacy.it, documento web 2192671.

deve contrassegnare i posti riservati a tali veicoli, di modo che il parcheggio restava contraddistinto da ben più evidenti strisce gialle con al centro il disegno incriminato, questa disciplina legislativa disattendeva una raccomandazione europea volta ad armonizzare i contrassegni, al fine di meglio garantire la libertà di circolazione delle persone con disabilità. Le quali, pertanto, a causa della legislazione italiana difforme, vedevano protetta, forse, la loro riservatezza, ma con l'effetto di rendere più difficoltosa la circolazione negli altri Paesi europei e, quindi, in ultima istanza, il loro diritto alla inclusione sociale – risolvendosi il tutto in una diminuzione del *quantum* complessivo di libertà del soggetto che si intendeva proteggere e in un aumento della loro vulnerabilità sociale²².

Ma anche nella ponderazione con i doveri costituzionali il bilanciamento attuato dal legislatore si è rivelato talora carente. Suscitò, infatti, molto scalpore, nel 2008, la pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, dei redditi relativi all'anno 2005, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. del 1973, n. 600, che prevedeva la possibilità di consultare per un anno presso le sedi territoriali dell'Agenzia gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la denuncia dei redditi, in combinato disposto con i principi desumibili dal Codice dell'amministrazione digitale. Ebbene, la pubblicazione venne inibita d'urgenza e poi definitivamente vietata dal Garante, finché intervenne, appunto, il legislatore, che, novellando la disposizione del 1973, stabilì che l'accesso agli elenchi in questione fosse consentito nelle forme già previste in generale per l'accesso agli atti amministrativi, lasciando ferma la restante disciplina e introducendo una specifica sanzione in caso di ostensione dei dati al di fuori delle ipotesi normativamente previste. Non tenendo, tuttavia, in conto il fatto che la norma relativa alla pubblicità delle dichiarazioni reddituali si fondava sul condivisibile presupposto che la limitazione della riservatezza discendente dalla conoscibilità del reddito dichiarato fosse di minore rilevanza rispetto al beneficio in termini di trasparenza (e quindi indirettamente anche di deterrenza all'evasione), e che, poiché oggi l'ipotesi che l'interessato si rechi fisicamente presso l'ufficio finanziario per prendere materialmente visione di un fascicolo cartaceo appare inadeguata rispetto all'evoluzione tecnologica e alla possibilità di dare ancora migliore attuazione al dovere tributario, costituzionalmente sancito, nonché più gravosa per l'Amministrazione stessa, un intervento normativo che prevedesse la pubblicazione *on line* dei redditi sarebbe stato probabilmente non solo conforme a Costituzione, ma anche auspicabile, sia pure con alcune cautele e garanzie. Infatti, gli obblighi fiscali hanno chiaramente rilevanza nazionale e non solo locale, laddove la scelta del 1973 di restringere la conoscibilità a livello terri-

22. Integrando quel fenomeno della «negazione dei diritti in nome dei diritti» di cui parla G. Palombella, 2006, 5 ss.

toriale e temporalmente limitato era probabilmente dettata soltanto dalla difficoltà (se non impossibilità) materiale di consentire una consultazione a livello più ampio e per un periodo maggiore²³.

L'atteggiamento della cultura giuridica dominante, insomma, appare in molte delle sue espressioni foriero di una sovrarappresentazione della privacy per molti versi problematica.

Occorre, però, fare attenzione. Infatti, al di là di qualche affermazione molto netta sopra riportata, comunque minoritaria, la maggior parte dei soggetti richiamati non nega affatto la necessità di un bilanciamento tra riservatezza ed altri interessi, che viene anzi spesso esplicitamente caldeggiato. Sennonché, alle affermazioni in astratto circa la necessità di questa ponderazione, segue, in diversi casi, un'applicazione incoerente in concreto, di guisa che, ponendo l'accento soprattutto sui rischi per la riservatezza, si finisce per determinare una situazione di squilibrio a tutto vantaggio di essa. Del resto, a ben vedere, anche l'idea del temperamento tra privacy ed altri diritti o interessi si ritrova non di rado sostenuta, in realtà, in un contesto nel quale si assume quale presupposto che vi sia una situazione di partenza squilibrata a danno della riservatezza, così che esso viene più che altro proposto per giustificare una maggiore tutela di questa situazione soggettiva che non per opporre limiti ad una incontrollata espansione della stessa.

Quanto osservato sinora – si badi – non deve essere valutato come una posizione contraria a qualsivoglia forma di tutela della riservatezza, perché semmai il problema, come abbiamo già ripetutamente evidenziato, è appunto quello dell'errato bilanciamento con altri diritti, nonché con i doveri di ciascuno verso la società. Come infatti scriveva anni or sono un autorevole studioso, se il cittadino gode indubbiamente di un diritto alla riservatezza, esso ha nondimeno «doveri verso la comunità in cui vive», laddove, invece, si assiste oggi ad una «sovrarappresentazione della privacy nei media e, quindi, nell'opinione pubblica» che va «a scapito di altri beni comuni parimenti degni di protezione»²⁴. In effetti, questo fenomeno si registra proprio nei rapporti verticali tra individuo ed istituzioni – e quindi nei casi in cui alla riservatezza si contrappongono appunto interessi generali o diffusi – giacché «la normati-

23. In questo senso anche R. Clarizia, 2008, 333, il quale addirittura ritiene che *de jure condito* ciò sarebbe già possibile alla luce di una interpretazione evolutiva della normativa vigente.

24. Così, testualmente, M. G. Losano, 2001, v ss., secondo cui il diritto individuale alla privacy, inteso come libertà negativa nei confronti dello Stato, è legato ad un contesto storico in cui vi era una predominanza dello Stato nei confronti dell'individuo, mentre oggi, essendosi invertito tale rapporto, occorre un riequilibrio a favore della comunità. Analogo giudizio è espresso da A. Etzioni, 1999, 3 ss.; nonché, più in generale rispetto ai cosiddetti «nuovi diritti», da A. Barbera, 2004, 38 ss., il quale afferma che «il nostro ordinamento non ispira i propri diritti a una radicalismo individualistico-radicalista [ma] le libertà sono strettamente legate alla responsabilità individuale».

va sulla privacy [...] ha reso simbolicamente e legislativamente visibili dei cambi di prospettiva che sono avvenuti nella società, nella politica e nella cultura; e in Italia con più nettezza perché più netto era stato lo sbilanciamento verso il pendolo dell'autorità e radici più superficiali aveva il rispetto della vita privata», di modo che «nei rapporti tra individuo e Stato sembra che il parametro sia diventato il primo e non più il secondo»²⁵.

Né può stupire che simili ragionamenti vengano svolti proprio ora, in un contesto in cui la (ri)emersione del fenomeno terroristico spinge molti Stati ad una stretta nella tutela dei diritti in favore di legislazioni emergenziali. Perché, se è ben vero che nell'attuale contesto i rischi di compressione per la privacy sono assolutamente concreti, va nondimeno tenuto presente che limitarsi a percepire le minacce per il diritto in questione e ad individuarne preventivamente i rimedi pone inevitabilmente in una prospettiva parziale e, per ciò stesso, fuorviante. Infatti, solo un equilibrio complessivo tra esigenze individuali di riservatezza ed esigenze sociali può portare a soluzioni accettabili. D'altra parte, non va dimenticato che l'esercizio di prerogative sovrane (quali, per intenderci, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione e repressione dei reati, l'imposizione tributaria ecc.) non è fine a se stesso, bensì funzionale proprio alla tutela dei diritti²⁶. Ancora una volta, dunque, il tema è quello della garanzia di effettività dei diritti e di un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, laddove l'aspetto dell'autorità va visto non in contrapposizione ma come strumentale alla garanzia della libertà.

4. ESITI PARADOSSALI

Il *trend* nella sensibilità per la privacy finora descritto, oltre a risolversi, come abbiamo visto, in danno per altre istanze di pari rango costituzionale, determina poi ulteriori effetti paradossali.

In primo luogo, infatti, anche da parte di autori decisamente schierati per una rigorosa difesa della riservatezza, si è ammesso che questa può in diversi casi trasformarsi da oggetto della tutela a fonte del problema²⁷. La videosorveglianza, ad esempio, è da più parti indicata quale possibile insidia per la riservatezza dei cittadini, che rischiano di vedere registrati propri comportamenti

25. F. De Leo, 2004, 843.

26. Come evidenzia, ad esempio, in relazione alla repressione penale, P. Häberle (1983), trad. it. 1993, 57 ss., il quale chiaramente afferma che essa si configura semmai «come conseguenza stessa delle libertà costituzionali» (corsivo testuale). In tema di funzionalizzazione dell'imposizione tributaria alla garanzia della libertà, si veda il significativo testo di S. Holmes, C. R. Sunstein (1999), trad. it. 2000.

27. Per queste posizioni cfr. D. Lyon (2001), trad. it. 2002, spec. 210; D. Lyon (2003), trad. it. 2005; e S. Nock, 1993, secondo cui tra le cause dello sviluppo della videosorveglianza ci sarebbe proprio il desiderio di privacy.

e magari di vederli reinterpretati in chiave non coerente con la propria personalità²⁸. Ma, a ben vedere, da cosa nasce il bisogno di videosorveglianza? Certo, da una istanza di sicurezza, ma non di meno anche da una istanza di riservatezza: è anche la volontà di proteggere la privacy a indurre a controllare gli accessi, per esempio, a un edificio, così che, ogniquale volta la risposta delle politiche a favore della riservatezza è di aumentare la sorveglianza, si ingenerano nuovi e ulteriori bisogni di analogo tenore²⁹. La tutela della riservatezza, insomma, risponde al problema in modo coerente ma talvolta paradossale, spingendo verso una sempre maggiore tutela per il diritto individuale, che ingenera però una spirale crescente di continua aspirazione a forme maggiori di garanzia dello stesso.

In secondo luogo, non può sottrarsi un altro effetto paradossale determinato da una eccessiva garanzia per la riservatezza, ovvero il fatto che all'aumento di essa corrisponde una maggiore ricerca di ciò che è sottratto alla conoscenza altrui. Non è infatti casuale che la (talora morbosa) attenzione per ciò che è riservato riceva nuovo slancio proprio nell'epoca in cui si tende a difendere maggiormente la propria riservatezza. Ciò che è segreto per ciò stesso incuriosisce e mai come nell'epoca attuale fioriscono riviste scandalistiche, social network e reality show, dove, per un verso, viene esibito ciò che dovrebbe essere nascosto³⁰ e, per l'altro, si registra una «domanda» di vicende private, che trae alimento proprio dall'aver circondato molti aspetti anche normali della vita con un'aura di intangibilità e di segretezza. Del resto, anche negli scandali economici o politici ciò che più riceve attenzione è spesso l'aspetto privato: basti pensare alle intercettazioni, dove ciò che interferisce maggiormente con la riservatezza è non di rado la (puntuale) divulgazione di fatti privati non attinenti alle indagini, mentre paradossalmente è stato rilevato come talora destino maggiore scandalo nell'opinione pubblica le intercettazioni che non eventuali violenze fisiche subite dagli inquisiti³¹.

Insomma, anche quando non si pone un problema di bilanciamento, le politiche per la privacy ingenerano fenomeni tali per cui il problema cui

28. Al riguardo S. Rodotà, 2005, 71, porta l'esempio di un individuo che viene ripreso mentre entra in un ambulatorio medico specializzato nella cura di patologie correlate a comportamenti socialmente disapprovati, quando magari è solo una persona che si reca a salutare un vecchio amico, con il rischio che il suo comportamento venga travisato e che per questo egli subisca discriminazioni.

29. Assai vicino il concetto espresso da A. Etzioni, 1999, 214, per il quale una maggiore pubblicità porta a diminuire la necessità del controllo pubblico, mentre una eccessiva tutela della riservatezza comporta un maggiore intervento dello Stato per limitare le scelte private.

30. Tanto che già alcuni anni fa U. Eco, 2006, 85, rilevava come «è paradossale che qualcuno debba lottare per la difesa della privacy in una società di esibizionisti».

31. Per tutte queste considerazioni cfr. C. Freccero, *Reality: lo spettacolo del controllo*, relazione tenuta al Festival del diritto di Piacenza il 26 settembre 2009, la cui registrazione è disponibile in www.festivaldeldiritto.it.

intendono rispondere finisce sovente, in modo paradossale, per autoalimentarsi.

5. PROPOSTE PER UN (RI)BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI...

Se dunque la (eccessiva) tutela della riservatezza porta con sé gli inconvenienti finora descritti, si tratta di suggerire quali possano essere soluzioni accettabili che, ad avviso di chi scrive, la cultura giuridica dovrebbe fare proprie anziché cadere nella trappola del «fondamentalismo della privacy»³², in modo da valorizzare soltanto le sue indiscusse virtù.

A tal proposito, riteniamo che andrebbero anzitutto ricercate linee guida che orientino a conciliare, in concreto, tanto nella stesura dei testi normativi quanto nella loro successiva applicazione amministrativa o giudiziaria, la protezione della privacy con altri interessi, dato che per nessun diritto la tutela può ergersi a valore assoluto³³, poiché la Costituzione giustappone diverse istanze, anche tra loro potenzialmente contrastanti, che spetta poi al legislatore, in prima battuta, e al giudice delle leggi, in seconda istanza, temperare nelle singole situazioni. Ferma restando, naturalmente, l'intangibilità del nucleo duro del diritto alla riservatezza³⁴, che non può mai essere soggetto a bilanciamento in quanto, ove la tutela scendesse al di sotto di quel livello minimo, ciò significherebbe negare completamente garanzia a questa situazione soggettiva³⁵.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, questo temperamento degli interessi dovrebbe seguire le seguenti regole, peraltro ispirate ai criteri generalmente utilizzati dalla Consulta nell'operare un siffatto giudizio:

32. L'espressione è di M. Bocchiola, 2014.

33. Come ha scritto la Consulta nella sentenza 9 maggio 2013, n. 85, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, *nel loro insieme*, espressione della dignità della persona» (corsivo mio).

34. In generale sul tema del contenuto essenziale dei diritti come limite estremo del bilanciamento cfr. G. Scaccia, 2000, 349 ss., che definisce questo assunto della Corte come «criterio del temperamento».

35. In tal senso, F. Modugno, 2007, 37 ss., il quale rileva come, se non venisse riconosciuta la necessità di salvaguardare il contenuto essenziale di un diritto, si snaturerebbe lo stesso bilanciamento, che non sarebbe più tale ma corrisponderebbe soltanto alla applicazione di un principio in ipotesi gerarchicamente sovraordinato. Per questo motivo, eccessiva ci sembra l'affermazione di M. Segni, 1998, 100 ss., per il quale «nemmeno il “nocciolo duro” della riservatezza [...] è coperto da una tutela assoluta» giacché «alcune esigenze di tutela della personalità umana vengono sacrificate in nome di altri interessi generali. Ma il bene collettivo impone talvolta sacrifici alti, anche rispetto ai diritti che ci sono più cari».

1. il diritto alla riservatezza può essere bilanciato solo con altri interessi di pari rango costituzionale. Qualora il diritto alla riservatezza si trovasse a confliggere con un diritto riconosciuto esclusivamente dal legislatore ordinario, pertanto, non vi sarebbero dubbi sulla prevalenza del primo;
2. poiché, in materia di diritti, la libertà è la regola e le limitazioni l'eccezione, si dovrà procedere ad una restrizione del diritto alla privacy solo qualora ciò sia necessario per la tutela di altro interesse costituzionale, dovendosi preferire una soluzione diversa, laddove possibile, che salvaguardi entrambe le situazioni soggettive in questione³⁶;
3. le restrizioni alla privacy dovranno essere ispirate al principio di proporzionalità, limitandosi perciò allo stretto indispensabile per la garanzia di altri interessi e non eccedere oltre quanto necessario a tal fine³⁷.

Attraverso il rispetto dei punti precedenti crediamo si possa raggiungere un equilibrio tra tutela della privacy e istanze con essa in concreto confliggenti che potrebbe portare ad un bilanciamento adeguato tra tutti gli interessi in gioco, potendosi (e dovendosi) anche ritenere recessiva, in taluni casi, la tutela della riservatezza.

6. ...E POLITICHE ALTERNATIVE

Il bilanciamento non è, tuttavia, l'unica alternativa alla attuale sopravvalutazione della riservatezza. Perché, al contrario, non mancano ipotesi in cui semplicemente le politiche per la privacy potrebbero essere sostituite con modalità diverse di intervento pubblico, che rispondano in modo differente alle problematiche che emergono in questo ambito.

Al riguardo si consideri, in primo luogo, come in molti casi il problema della tutela della riservatezza nasca da una percezione culturale, contro cui lo Stato dovrebbe porre in essere adeguate politiche, che associa ad una determinata condizione (patologica, familiare ecc.) un giudizio di disvalore. Laddove, invece, quando questa fosse percepita per quello che realmente è, non vi sarebbe probabilmente più alcuna necessità di preoccuparsi di come possa venire giudicato un comportamento o uno stato di cose di per sé neutro.

Esempi virtuosi in questa direzione non mancano di certo. Così, a buon diritto il presidente della Consulta Casavola, presentando alla stampa la sentenza del 1994, n. 218, nel difendere il bilanciamento tra riservatezza della

36. Le indicazioni qui fornite *sub* 1) e *sub* 2) vengono riunite da G. Scaccia, 2000, 352 ss., nell'unico criterio definito dall'autore «della coesistenzialità del limite».

37. Così F. Modugno, 2007, 39 ss., che porta proprio ad esempio il sacrificio richiesto al diritto alla riservatezza nel caso delle intercettazioni. Sacrificio che l'autore ritiene accettabile, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, nella misura strettamente necessaria alla repressione dei reati.

persona affetta da HIV e tutela della salute come interesse della collettività, a vantaggio di quest'ultima, sottolineava che la scienza biomedica può apportare un utile contributo «ad una opportuna educazione civile dinanzi a questa patologia, non a condizionare la ponderazione degli interessi sociali e dei valori costituzionali in gioco» dato che la Corte deve considerare il profilo relazionale e non individualistico della vita personale³⁸. Oppure, si può ricordare come un'attenta dottrina³⁹ abbia suggerito, nell'ipotesi in cui una persona che abbia scontato una pena detentiva giustamente non voglia portarne lo stigma per tutta la vita, di valorizzare il percorso di autentico riscatto da questi compiuto piuttosto che limitarsi ad invocare il «diritto all'oblio»⁴⁰, in quanto si tratterebbe di una soluzione che rappresenta una comoda scorciatoia, la quale finisce esclusivamente per obliterare il diritto a sapere da parte di chi abbia rapporti con questa persona.

In secondo luogo, poi, va considerato che molte delle possibili discriminazioni che vengono spesso richiamate per invocare una maggiore garanzia per la riservatezza⁴¹ – e *a fortiori* una tutela rinforzata per taluni dati sensibili, quali le convinzioni politiche o religiose – sono in realtà, di per sé, oltre che in diversi casi illecite e penalmente rilevanti, sicuramente contrarie agli stessi presupposti della liberaldemocrazia, in cui ciascuno dovrebbe essere libero di professare dette opinioni (così come, ovviamente, di non divulgarle) senza subirne conseguenze negative. Di modo che la tutela offerta dal legislatore in termini di riservatezza sembra semmai rappresentare il palliativo a fronte del possibile riemergere di posizioni discriminatorie pur in un contesto liberaldemocratico, certificando però, per tale via, il fallimento di altre politiche statali volte a prevenire e reprimere il fenomeno⁴². Sicché, non sono mancate voci condivisibili che avvertono come questo rappresenti, «più che un paradosso [...] un doloroso e preoccupante segno di contraddizione» di cui prendere atto non senza un qualche turbamento⁴³. Insomma, in molti casi, a fronte di queste situazioni di vulnerabilità in cui un soggetto può versare la risposta corretta non è la protezione della riservatezza, ma semmai un'adeguata *policy*

38. Ampi stralci del comunicato stampa sono riportati da M. Ruotolo, 1995, 642.

39. Ovvero R. Pardolesi, 2003, 43 ss.

40. Su questa controversa situazione soggettiva si veda, per tutti, il contributo di Stefano Pietropaoli in questo fascicolo.

41. La funzione antidiscriminatoria della riservatezza è ribadita a più riprese dalla dottrina. *Ex plurimis*, valga rinviare a S. Rodotà, 2005, 148.

42. Non lontana ci sembra la posizione di D. Lyon, 2001, 179, il quale rimprovera alle politiche per la privacy di aver talora portato a perdere di vista i problemi sociali e personali che impediscono normali relazioni fiduciarie con gli altri individui.

43. Così G. B. Ferri, 1998, 53 ss., il quale, oltre a ritenere per tale ragione impropria l'utilizzazione dell'etichetta di privacy, sottolinea come questa funzione antidiscriminatoria ad essa attribuita non la renda per ciò solo uno strumento per realizzare l'eguaglianza, ma che la riservatezza conservi «la sua dimensione squisitamente individuale».

pubblica di informazione ed educazione affinché comportamenti non disonoranti possano essere percepiti, quali sono, per eventi neutri che non è necessario tenere nascosti, sanzionando, al contempo, in modo adeguato, eventuali discriminazioni discendenti dalla conoscenza dei comportamenti medesimi ad opera di terzi.

Da ultimo, crediamo non possa ignorarsi il fatto che, come accade in tutti i casi (e non sono pochi) nei quali si assiste ad un abuso della riservatezza da parte della Pubblica Amministrazione per evitare la doverosa trasparenza, l'insistenza sulla tutela della riservatezza e sulla strumentalità di questa rispetto alla dignità rischia di ingenerare una errata percezione culturale nei cittadini, che porta fino al punto di invocare strumentalmente la riservatezza anche quale comodo alibi per la difesa di meri interessi egoistici⁴⁴. È quanto osservava fin dagli anni Settanta Stefano Rodotà, quando sottolineava che le proteste contro l'istituzione di un'Anagrafe tributaria celavano in realtà quale vero obiettivo quello di non pregiudicare le possibilità di evasione fiscale⁴⁵. Ma anche la disciplina delle intercettazioni, sotto questo profilo, è ben indicativa di come, in molti casi, si sia fatto appello all'esigenza di riservatezza, a ben vedere, al solo fine di rendere meno agevole l'accertamento di determinate responsabilità penali⁴⁶.

Certo, si tratta di abusi del diritto alla riservatezza che non possono far venir meno le ragioni di una sua tutela in generale. Epperò crediamo che un'analisi disincantata della realtà non possa ignorare che l'eccessiva insistenza sul diritto senza un continuo richiamo ad una concreta applicazione rigorosa dei suoi limiti rischia di fomentare e accrescere siffatte prospettive falsate, in cui si traduce la inaccettabile rivendicazione da parte di ciascun individuo di fissare da sé solo i confini della propria sfera privata, senza ponderarla con altri interessi individuali o sociali⁴⁷. E del resto, se è vero che il diritto alla riservatezza è più di altre libertà legato al contesto storico in cui è immerso finendo «per diventarne uno specchio fedele, un prisma attraverso cui è possibile ricavare

44. Ciò che fa scrivere a R. Borruso, 1988, 336, che non costituiscono parte della vita intima (e quindi non meritano protezione rispetto alla conoscenza altrui) i dati personali, quando riflettono «la vita della persona nella società e la loro conoscenza è indispensabile per la verifica dei suoi diritti e dei suoi doveri». In realtà, a nostro avviso è più corretto affermare non che tali dati non attengono alla vita intima, ma che la loro protezione in quanto tale deve poter essere recesiva rispetto alle concorrenti istanze generali.

45. Cfr. S. Rodotà, 1973, 17. Analogamente, A. Clemente, 1999, 11, ricorda l'uso distorto della riservatezza del lavoratore, da parte del datore di lavoro, quale alibi per non fornire dati al sindacato, cui non è mancato l'avallo di qualche pronuncia giurisprudenziale citata dall'autore.

46. Sia consentito sul punto rinviare all'analisi di questa normativa che abbiamo svolto in S. Scagliarini, 2012, 493 ss.

47. L'impossibilità di aderire a questa rivendicazione era già evidenziata da S. Rodotà, 1973, 75 ss.

l'immagine stessa della società»⁴⁸, non può stupire che nell'attuale momento, in cui l'individualismo sembra godere di particolare fortuna, anche la riservatezza venga piegata a tali scopi, ove non correttamente intesa e ove non sia posto un adeguato argine da parte delle istituzioni.

Concludendo, serve dunque un profondo cambiamento nella cultura giuridica in tema di riservatezza e ciò deve essere ottenuto guardando in concreto all'assetto dei rapporti. In difetto, si rischiano seri pregiudizi sia per interessi generali sia, talora, anche per lo stesso titolare del diritto, mentre, al contempo, il perseguimento oltre misura di una tutela della riservatezza può ingenerare esiti paradossali che, al contrario, un'adeguata educazione alla trasparenza potrebbe evitare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ARENA Gregorio, 1994, «La tutela della riservatezza nella società dell'informazione». In *Scritti in onore di Pietro Virga*, vol. I. Giuffrè, Milano.
- BARBERA Augusto, 2004, «“Nuovi diritti”: attenzione ai confini». In *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, a cura di L. Califano. Giappichelli, Torino.
- BOCCHIOLA Michele, 2014, *Privacy. Filosofia e politica di un concetto inesistente*. Luiss University Press, Roma.
- BORRUSO Renato, 1988, *Computer e diritto. II. Problemi giuridici dell'informatica*. Giuffrè, Milano.
- BUSIA Giuseppe, 2000, «Riservatezza (diritto alla)». In *Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento 2000*. Utet, Torino.
- CLARIZIA Renato, 2008, «La pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi». *Diritto di internet*, 4: 333-4.
- CLEMENTE Agostino, 1999, *Privacy e nuovi paradossi*. In *Privacy*, a cura di Agostino Clemente, Cedam, Padova.
- DE LEO Francesco, 2004, *Due o tre cose su dati di traffico e tutela della privacy*. In *Questione giustizia*, 5: 906-20.
- ECO Umberto, 2006, *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*. Bompiani, Milano.
- ETZIONI Amitai, 1999, *The Limits of Privacy*. Basic Books, New York.
- FERRARA SANTAMARIA Massimo, 1937, «Il diritto alla illesa intimità privata». *Rivista di diritto privato*, I: 168-91.
- FERRI Giovanni Battista, 1998, «Privacy, libertà di stampa e dintorni». In *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno Zencovich. Giuffrè, Milano.
- FROSINI Tommaso Edoardo, 2008, «Privacy: diritto fondamentale oppure no». *Federalismi.it*, 16.
- GIACOBBE Giovanni, 1985, «La responsabilità civile per la gestione di banche dati». In *Le banche dati in Italia*, a cura di V. Zeno Zencovich. Jovene, Napoli.

48. G. Busia, 2000, 477.

- HÄBERLE Peter, 1983, *Die Wesensgehaltgarantie des Artikel 19 Abs. 2 Grundgesetz*. C. F. Müller, Heidelberg (trad. it. *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*. Nuova Italia Scientifica, Firenze 1993).
- HOLMES Stephen, SUNSTEIN Cass R., 1999, *The Cost of Rights*. W. W. Norton, New York (trad. it. *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*. Il Mulino, Bologna 2000).
- LOSANO Mario G., 2001, «Dei diritti e dei doveri: anche nella tutela della privacy». In *La legge italiana sulla privacy: un bilancio dei primi cinque anni*, a cura di M. G. Losano. Laterza, Roma-Bari.
- LYON David, 2001, *Surveillance Society*. Open University Press, Buckingham (trad. it. *La società sorvegliata*. Feltrinelli, Milano 2002).
- Id., 2003, *Surveillance after September 11*. Polity Press, Cambridge (trad. it. *Massima sicurezza. Sorveglianza e "guerra al terrorismo"*. Raffaello Cortina, Milano 2005).
- MODUGNO Franco, 2007, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*. Editoriale Scientifica, Napoli.
- NOCK Steven, 1993, *The Costs of Privacy: Surveillance and Reputation in America*. Aldine De Gruyter, New York.
- PAISSAN Mauro, 2009, *La privacy è morta, viva la privacy*. Ponte alle Grazie, Milano.
- PALOMBELLA Gianluigi, 2006, «The Abuse of Rights and the Rule of Law». In *Abuse: The Dark Side of Fundamental Rights*, ed. by A. Sajó. Eleven International Publishing, The Hague.
- PANETTA Rocco, 2006, «Introduzione». In *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, a cura di R. Panetta, vol. I. Giuffrè, Milano.
- PARDOLESI Roberto, 2003, «Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità». In *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di R. Pardolesi, vol. I. Giuffrè, Milano.
- RODOTÀ Stefano, 1973, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*. Il Mulino, Bologna.
- Id., 1981, «Progresso tecnico e problemi istituzionali nella gestione delle informazioni». In *Privacy e banche dei dati*, a cura di N. Matteucci. Il Mulino, Bologna.
- Id., 1991, «Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive». *Politica del diritto*, 4: 521-46.
- Id., 2004, *Tecnopolitica*. Laterza, Roma-Bari.
- Id., 2005, *Intervista su privacy e libertà*. Laterza, Roma-Bari.
- RUOTOLO Marco, 1995, «L'onere del test anti-AIDS per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla riservatezza o ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco?». *Giurisprudenza italiana*, 12: 637-43.
- SCACCIA Gino, 2000, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*. Giuffrè, Milano.
- SCAGLIARINI Simone, 2012, «Diritto alla riservatezza e pretesa punitiva dello Stato nella disciplina delle intercettazioni: un bilanciamento da ripensare». *Diritto e società*, 3: 493-531.
- Id., 2013, *La riservatezza e i suoi limiti*. Aracne, Roma.
- Id., 2014, «La Corte di Giustizia bilancia diritto alla vita privata e lotta alla criminalità: alcuni pro e alcuni contra». *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5: 873-86.

- SEgni Mario, 1998, «Il diritto alla riservatezza alla luce della legge 675/96». In *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno Zencovich. Giuffrè, Milano.
- SIMITIS Spiros, 1997, «Il contesto giuridico e politico della tutela della privacy». *Rivista critica di diritto privato*, 4: 563-81.
- TORCHIA Luisa, 2005, «Contro la *privacy*». *Giornale di diritto amministrativo*, 3: 237.
- WARREN SAMUEL, BRANDEIS LOUIS, 1890, «The Right to Privacy». *Harvard Law Review*, v, 4: 193.
- ZENO ZENCOVICH Vincenzo, 2008, «Dieci anni di legislazione sui dati personali: tentativo di un bilancio». In *La legge sulla privacy dieci anni dopo*, a cura di G. F. Ferrari. Egea, Milano.